

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 6 GIUGNO 1881

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Ho chiesto di parlare per un semplice chiarimento. A me pare che là dove si parla di *pacchi* debba aggiungersi *aperti*, perchè possano essere ispezionati.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MAURIGI, *relatore*. Risponderò con una sola parola al dubbio sollevato dall'onorevole Cavalletto. Siccome si tratta di pacchi soggetti a visita, vanno aperti formalmente.

CAVALLETTO. Sta bene.

PRESIDENTE. Non propone emendamenti, onorevole Cavalletto?

CAVALLETTO. No.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1.

(È approvato.)

Art. 2.

Il servizio dei pacchi postali sarà attuato negli uffici di posta designati per decreto ministeriale dopo la promulgazione della presente legge, e verrà successivamente esteso di mano in mano a tutti gli uffici del regno.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Art. 3.

La tassa di trasporto dei pacchi postali, da pagarsi anticipatamente, è fissata in centesimi 50 per ogni pacco, qualunque sia la distanza a percorrsi.

Questa tassa è aumentata di centesimi 25, da pagarsi pure anticipatamente, per quei pacchi di cui il mittente richiedesse la consegna a domicilio nei luoghi nei quali l'amministrazione postale istituisse tale modo di consegna.

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLETTO. Domando se i 50 centesimi si possono pagare apponendo sul pacco un francobollo o una marca da 50 centesimi, e se l'ufficio postale rilascerà ricevuta dei 50 centesimi e del pacco consegnato. Credo che sia regolare che l'ufficio postale rilasci questa ricevuta, perchè si possa reclamare il dovuto risarcimento nel caso che il pacco consegnato andasse perduto.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Posso dire che la questione sollevata dall'onorevole Cavalletto dovrà essere risolta probabilmente come egli accenna; ma siccome dobbiamo fare un regolamento per determinare le cautele a favore dell'amministrazione e le larghezze che, senza detrimento del servizio, possono essere fatte agli interessati, così io lo pre-

gherei di non insistere perchè venga modificato l'articolo, promettendogli di tener conto di tutte le sue raccomandazioni, quando si tratterà di formulare il regolamento.

CAVALLETTO. Sta bene.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3 di cui ho dato lettura.

(È approvato e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli:)

Art. 4.

Mediante il pagamento anticipato di centesimi 20, il mittente di un pacco potrà richiedere una ricevuta dell'effettuata consegna al destinatario.

Art. 5.

I diritti di dazio di qualunque specie saranno soddisfatti dal destinatario all'atto della consegna dei pacchi.

Art. 6.

Saranno sottoposti a nuova tassa di centesimi 50 i pacchi da rispedirsi da una ad altra località del regno a richiesta dei destinatari e quelli da rimandarsi ai mittenti in caso di rifiuto dei destinatari, salvo sempre il rimborso dei diritti di dazio di qualunque specie.

Art. 7.

In caso di smarrimento di un pacco postale, non cagionato da forza maggiore, l'amministrazione delle poste corrisponderà allo speditore, od, a richiesta di questo, al destinatario una indennità di lire 15.

In caso di guasto o di deficienza nel contenuto di un pacco postale, pure non cagionato da forza maggiore, l'amministrazione delle poste corrisponderà un risarcimento proporzionale al danno sofferto o alla deficienza del peso effettivo del pacco, senza che tale risarcimento possa eccedere la somma di lire 15.

Oltre gli accennati compensi l'amministrazione postale non sarà obbligata ad altra indennità o risarcimento, nè sarà tenuta responsabile pei casi di ritardo nello arrivo o consegna dei pacchi.

Art. 8.

Il diritto a reclamo per indennità è prescritto dopo sei mesi dal giorno in cui fu consegnato il pacco alla posta.

Art. 9.

Possono essere venduti senza preavviso e formalità giudiziaria:

a) I pacchi contenenti merci soggette a deteriorarsi od a corrompersi, non ritirati in tempo utile, e quelli i cui destinatari si rifiutassero di pagare i diritti di dazio, di cui all'articolo 5;

b) I pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che, rifiutati dal destinatario, non